

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENOMINATA
A.S.S.I.
(ASSOCIAZIONE SOCCORRITORI STRADALI ITALIANI)

ARTICOLO 1
(Denominazione – Sede)

La sede legale ed organizzativa della A.S.S.I., ASSOCIAZIONE SOCCORRITORI STRADALI ITALIANI viene posta in
20052 Monza – Via Lamarmora 13/C

ARTICOLO 2
(Definizioni)

Possono associarsi all'ASSI le imprese che svolgono i servizi di soccorso stradale e custodia veicoli.

Agli effetti del presente Statuto:

- per Soccorritori stradali si intendono le imprese che con idonee risorse tecniche od umane esercitano l'attività di autoriparazione veicoli con annesso l'esercizio del soccorso automobilistico e stradale in genere, compresa la rimozione sia per conto proprio sia per conto terzi sia infine per conto di Autorità amministrativa e/o giudiziaria;
- per Custodi si intendono i gestori delle depositerie giudiziarie ove vengono custoditi e depositati veicoli per conto delle pubbliche amministrazioni, delle Autorità giudiziarie o dei privati.

ARTICOLO 3
(Fini e scopi dell'Associazione)

L'associazione non persegue scopi di lucro e si propone di:

1. Ottenere il riconoscimento istituzionale della figura professionale del soccorritore automobilistico e stradale secondo le definizioni descritte nel documento, allegato al presente atto, unitariamente sottoscritto da tutte le Organizzazioni Artigiane e dalla Cooperativa AS. Tale documento costituisce la piattaforma di rivendicazione sulla quale gli aderenti a questa costituenda associazione uniscono i loro intenti;
2. Promuovere e tutelare l'immagine morale e professionale delle aziende di soccorso stradale e dei custodi presso tutte le istituzioni pubbliche e private nonché nei confronti di tutta la cittadinanza e della pubblica opinione;
3. Promuovere la adesione, sugli obiettivi contenuti nella piattaforma di cui al punto 1, di tutte le realtà organizzate sul territorio nazionale che operano nel settore automobilistico e stradale, siano essi società, consorzi o organizzazioni sindacali dell'autoriparazione;

4. Organizzare l'azione di comunicazione pubblica e sociale sia con interventi sui media sia con la organizzazione di eventi di comunicazione e di manifestazione degli intenti e delle rivendicazioni dei soccorritori stradali e dei gestori delle depositerie giudiziarie;

5. Organizzare e promuovere la gestione di corsi di formazione professionale di tutti gli aderenti all'associazione che intendano adeguare i propri standard organizzativi e professionali alle indicazioni definite nella piattaforma di cui al punto 1

Per il raggiungimento dei propri scopi la Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari anche di natura commerciale ed in particolare potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze; potrà redigere, stampare e diffondere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, periodici, pubblicazioni e stampati di qualunque tipo, anche avvalendosi di supporti multimediali; potrà stabilire collaborazioni con imprese specializzate; potrà istituire e gestire centri d'elaborazione dati; potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee a diffondere e rafforzare i legami di solidarietà economica e sociale fra i partecipanti e fare quanto altro valga al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4 (Soci)

Gli associati devono possedere i requisiti previsti all'art.3 nonché i seguenti:

- a) cittadinanza ovvero sede legale di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea con esercizio dell'attività sul territorio dello Stato Italiano;
- b) svolgimento da almeno un anno dell'attività di autosoccorso e/o auto-riparazione e/o custodia veicoli;
- c) integrità morale; non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, superiori ad anni due e comunque non essere stati condannati per reati contro la P.A. o contro la fede pubblica;
- d) essere in regola con il versamento della quota annuale associativa;

*Il Consiglio Direttivo è competente per l'esame delle domande di ammissione a socio e per la verifica del possesso dei requisiti, deliberando a maggioranza.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono impugnabili avanti l'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo può conferire lo status di associato onorario a persone od enti che abbiano fornito un rilevante apporto al raggiungimento degli scopi sociali. Gli associati onorari non hanno diritto di voto.*

ARTICOLO 5 (Perdita dello status di associato)

Lo status di Associato viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di cui all'art. 4, per inadempienza nei confronti delle obbligazioni e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo nonché:

- per mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate;

- per il compimento di azioni che danneggino l'Associazione economicamente o moralmente;
- per fallimento della impresa associata, nonché, in caso di impresa individuale, per interdizione, inabilitazione o per una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto ed hanno efficacia decorsi quindi giorni dal ricevimento di queste da parte del Consiglio Direttivo e/o del presidente.

Il Presidente è competente per l'accertamento della perdita dello status di associato, deliberando. Di tale esclusione dovrà

esserne data comunicazione all'associato a mezzo lettera raccomandata e/o tramite il procedimento notificatorio degli atti giudiziari.

I predetti provvedimenti presidenziali sono impugnabili avanti il Consiglio Direttivo che dovrà riunirsi entro quindici giorni

dal ricevimento del ricorso presentato dall'interessato.

ARTICOLO 6

(Modalità di iscrizione)

Le modalità per diventare Associati sono le seguenti:

le imprese costituite in forma individuale dovranno presentare su apposito modulo domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare.

per le imprese costituite in forma societaria la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante previa deliberazione specifica dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi ordinari annuali e da quelli straordinari deliberati e versati dagli Associati, nonché da qualsiasi altro provento espressamente conferito all'Associazione.

ARTICOLO 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi necessari della Associazione:

- a) l'Assemblea Generale nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo nazionale;
- c) il Presidente nazionale;
- d) il Vice Presidente nazionale;
- e) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9

(Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote annuali.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, a mezzo di lettera raccomandata od altro analogo documento ricettizio (anche informatico), contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La comunicazione contenente la convocazione dovrà pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data prevista per la riunione.

L'assemblea è altresì convocata quanto un decimo degli associati ne faccia domanda motivata al Consiglio Direttivo od al Presidente.

Essa è validamente costituita quando intervengono almeno i due terzi degli iscritti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'assemblea potrà essere convocata non prima dei successivi quindici giorni; i presenti si ritengono formalmente convocati per la successiva Assemblea che sarà valida qualunque sia il numero di partecipanti.

Ogni Associato, ad eccezione dei membri del Consiglio Direttivo nazionale o di quelli dei Consigli regionali eventualmente istituiti, può rappresentare, tramite delega scritta, non più di un associato assente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. I documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema delle votazioni a scrutinio segreto. Per le predette votazioni dei membri del Consiglio Direttivo nazionale, ad esclusione dunque di quelle regionali, è ammesso il voto per corrispondenza che dovrà svolgersi tramite raccomandata a.r. da indirizzarsi al Presidente nazionale pro-tempore, presso la sede legale. Tali raccomandate contenenti la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa associata con sottoscrizione ed ulteriore busta chiusa con la scheda di voto, dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno antecedente l'Assemblea nazionale. Le schede di voto ivi contenute dovranno essere aperte e scrutinate insieme con le schede di voto dei partecipanti all'Assemblea.

A tal riguardo, le candidature per i membri del Consiglio Direttivo nazionale dovranno essere indirizzate alla sede nazionale e portate a conoscenza degli associati da parte del Presidente nazionale almeno dieci giorni prima dell'assemblea tramite posta elettronica o fax.

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea procede alla nomina di un Segretario e, se occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ARTICOLO 10

(Poteri dell'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale stabilisce le linee generali operative e di indirizzo dell'Associazione, approva il bilancio annuale, elegge il Consiglio Direttivo, delibera su ogni questione portata alla propria attenzione da quest'ultimo, ivi comprese le modifiche allo Statuto per le quali occorre l'approvazione dei due terzi degli associati presenti, mentre per quanto concerne lo scioglimento dell'Associazione la deliberazione dovrà conseguire il consenso dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Su indicazione del Consiglio Direttivo nazionale potranno essere indette le elezioni per la nomina degli organi associativi locali nelle regioni ritenute di interesse.

ARTICOLO 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni esecutive e di impulso della Associazione, ad esso spettano in particolare, i seguenti compiti:

- dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni dell'Assemblea Generale,
- nominare fra i propri membri il Presidente della Associazione ed il Vice-Presidente,
- fissare la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di convocazione dell'Assemblea Generale;

- presentare all'Assemblea Generale la proposta sull'entità dei contributi associativi, nonché la relazione ed i bilanci da sottoporre per la approvazione, previo esame di legittimità e di merito da parte del Collegio Sindacale;
- decidere le sanzioni disciplinari da comminare, a norma dello Statuto e del regolamento disciplinare, nei riguardi dei singoli Associati, cui siano ascrivibili inadempienze di carattere associativo;
- deliberare le spese sociali, sull'accettazione dei benefici e provvedere a quant'altro necessario per la tutela del patrimonio della Associazione;
- affidare ad un Consigliere le funzioni di tesoriere/economo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, possono assistere senza diritto di voto, tutti gli Associati nonché consulenti ed esperti eventualmente nominati dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea Generale ed è composto da cinque membri eletti ovvero, non prima del 2005 e sempre che nel frattempo siano state istituite almeno cinque Assemblee regionali, da nove membri ed in tal caso il mandato sarà di anni due.

Si riunisce in via ordinaria mensilmente, su convocazione del Presidente ovvero, in assenza od impedimento di quest'ultimo, del Vice presidente, oppure ogni qualvolta sia richiesto da particolari esigenze. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è richiesta la partecipazione di almeno tre dei membri in carica. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Ogni deliberazione riguardante interessi o prerogative regionali deve essere assunta previo l'acquisizione del parere obbligatorio del Presidente regionale, ove nominato, che ha diritto di partecipare senza diritto di voto.

L'incarico di Consigliere, così come quello di membro del Collegio sindacale, è gratuito salvo il diritto a conseguire il rimborso delle spese di trasporto per chilometraggi superiori a 100 chilometri dalla propria sede operativa così come da tabelle ACI, e per quelle di vitto e alloggio, in trattorie o pensioni, per missioni superiori alle ore sei.

Le delibere consiliari sono valide quando raggiungono la maggioranza dei voti presenti ed in caso di parità prevale la delibera portante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Sono considerati dimissionari dal mandato di Consigliere coloro che risulteranno assenti ingiustificati per due volte consecutive dalle riunioni di Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di incapacità sopravvenuta dei membri del Consiglio Direttivo subentrano gli associati non eletti nell'ordine di preferenza dei voti conseguiti.

ARTICOLO 12 (Presidente nazionale)

Il Presidente nazionale della Associazione ha la rappresentanza della stessa. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti passive riguardanti la Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione; per quanto riguarda la proposizione di liti attive il Presidente dovrà conseguire il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 13 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea, tra i quali la stessa Assemblea nomina il Presidente del Collegio; devono inoltre essere nominati dall'assemblea due Sindaci supplenti. I Sindaci, che possono essere Associati o non, durano in carica tre anni e sono rinominabili; il Collegio sindacale controlla l'Amministrazione della

Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo a livello nazionale e regionale, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi in un apposito registro.

ARTICOLO 14

(Gli organi associativi regionali)

Sono organi non necessari della Associazione:

- a) l'Assemblea Generale regionale;
- b) il Consiglio Direttivo regionale;
- c) il Presidente regionale;
- d) il Vice Presidente regionale.

Gli organi regionali, ove costituiti, adempiono agli scopi dell'associazione a livello regionale. Per quanto concerne i poteri dei predetti organi, le rispettive elezioni o nomine, i requisiti di eleggibilità ed ogni ulteriore norma di funzionamento si applicano per quanto è possibile le previsioni di cui agli organi nazionali.

Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo regionale saranno cinque.

Il Presidente ovvero il Vice Presidente regionali non possono essere membri del Consiglio Direttivo nazionale.

In caso di gravi inadempienze statutarie il Presidente nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale impugnabile avanti la Assemblea Generale nazionale, potrà sciogliere l'Assemblea regionale e gli altri organi da questa nominati con conseguente nomina di un commissario straordinario per la durata massima di mesi sei.